



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice dott. Anna Cattaneo,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/03/2015,
letti gli atti ed i documenti di causa,
sentite le parti,

rilevato che parte attrice ha richiesto alla commercialista convenuta il risarcimento dei danni, quantificati in circa 80 mila euro, per avere la stessa svolto l'incarico conferitole (predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva anni di imposta 2006 – 2009) senza la diligenza richiesta dalla professione esercitata ex art. 1176 co 2 c.c.,

rilevato, in particolare, che l'inadempimento della ~~medesima~~ consisterebbe, in primo luogo, nel non aver comunicato al cliente alle scadenze di legge né l'*an* né il *quantum* delle imposte che avrebbe dovuto versare al fisco come persona fisica e come società, in secondo luogo nel non aver comunicato al cliente di aver ricevuto gli arrivi di irregolarità (avvisi bonari) con la conseguenza che le imposte dovute (persone fisiche, irap e iva) sono lievitata di interessi, sanzioni e spese per circa 80 mila euro,

rilevato che parte convenuta non ha contestato il conferimento dell'incarico, ma ha sostenuto di aver sempre dato comunicazione al ~~cliente~~ circa le imposte da pagare (producendo documentazione) e solo nell'anno 2008 (anno imposta 2007) ha chiesto al cliente/amico, per ragioni personali e di studio, di versare a settembre quando avrebbe dovuto versare a giugno sobbarcandosi i costi del ravvedimento operoso; ha sottolineato che l'attore, pur a conoscenza delle tasse da pagare, era orientato a rinviare il più possibile i propri obblighi tributari, pertanto i ritardi nei pagamenti erano imputabili esclusivamente a lui,

rilevato che alcuni aspetti della controversia non sembrano del tutto chiariti negli scritti difensivi, né sono oggetto di prova orale,

rilevato che a fronte di eventuali inadempimenti della professionista sono allo stesso addebitabili solo i danni conseguenza immediata e diretta del suo comportamento colposo, con esclusione delle somme che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza,

ritenuto pertanto che sarebbe necessario disporre una CTU contabile, richiesta anche da parte attrice, che chiarisca alcuni profili sia in ordine all'*an* sia al *quantum*,

ritenuto che sarebbe nell'interesse di tutte le parti trovare una composizione amichevole e transattiva della vertenza che possa consentire, tra l'altro, il risparmio delle ingenti somme della CTU contabile e le spese della prosecuzione del giudizio,

ritenuto che, visti i pregressi rapporti di amicizia di parte attrice e parte convenuta (che hanno portato anche al rimborso spontaneo di € 7.000 dalla ~~XXXXXX~~ al ~~XXXXXX~~) le stesse potrebbero utilmente sedersi ad un tavolo di mediazione, unitamente ad un funzionario della compagnia di assicurazioni che ha gestito direttamente la pratica, sfruttando il procedimento di mediazione per addivenire ad una composizione amichevole della controversia, alla presenza dei rispettivi difensori i quali dovrebbero operare, nell'interesse dei loro assistiti, al raggiungimento dell'accordo, abbandonando una certa animosità che si è registrata alla scorsa udienza e che si percepisce dagli scritti difensivi,

ritenuto che la mediazione che dispone il giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs 28/2010 deve essere effettivamente svolta con la presenza di tutte le parti personalmente, assistite dai rispettivi difensori, non essendo sufficiente l'espletamento delle formalità di cui all'art. 8 co 1 del D. Lgs citato, proprie del primo incontro che ha funzione meramente informativa,

P.Q.M.

Visto l'art. 5 II° comma d.lgs 28/2010,

Dispone l'esperimento della mediazione e assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la domanda di mediazione,

Precisa che la mediazione, in quanto disposta dal giudice, non può limitarsi all'incontro informativo di cui all'art. 8 co 1, dovendo il tentativo di mediazione essere effettivamente espletato e quindi dovendo le parti personalmente partecipare alla vera e propria procedura di mediazione,

Sottolinea che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda,

Fissa udienza per il giorno **7.10.2015 ore 9.40** per verificare l'esito della procedura di mediazione, riservando la decisione sulla CTU contabile e sulle prove orali articolate dalle parti.

Si comunichi.
Milano, 7 maggio 2015

Il Giudice
dott. Anna Cattaneo